



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni e degli Enti locali*

Prot. n. **65/FE**

Roma, **26 GEN. 2005**

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

e, p. c.: Al Capo Dipartimento per l'Istruzione

Al Direttore generale
per gli ordinamenti scolastici

SEDE

Oggetto: certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale –
riconoscimento dei crediti - passaggi tra i sistemi formativi.

In relazione alla questione in oggetto, si trasmettono, di concerto con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, i seguenti atti:

- Accordo 28 ottobre 2004 sancito in Conferenza unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi – pubblicato in G.U. n.286-Serie generale del 6.12.2004.
- D.M. 3 dicembre 2004 adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui sono stati approvati i modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, pubblicato in G.U. n.290-Serie generale dell'11.12.2004.
- Ordinanza ministeriale n. 87 del 3 dicembre 2004, contenente "Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge n.144/99", registrata alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2004, reg. 6 foglio 380.

Al riguardo si richiama, di seguito, il contenuto dei citati atti.

Con l'Accordo 28 ottobre 2004 sono stati condivisi, in sede di Conferenza unificata, i principi generali e gli strumenti da utilizzare nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/03, per la certificazione, il riconoscimento dei crediti e i passaggi tra i sistemi formativi, anche per incoraggiare il rientro in formazione dei giovani e degli adulti, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni e degli Enti locali*

L'Accordo riguarda, in particolare, i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati in applicazione dell'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Gli strumenti adottati sono:

- **Modello A: Attestato di qualifica professionale**, rilasciato dalle Regioni a conclusione dei citati percorsi di durata triennale.
Tale modello consente di rendere trasparente il percorso formativo seguito, il livello delle competenze possedute, anche con riferimento ai parametri europei (a questo fine, l'attestato è tradotto nelle tre lingue ufficiali dell'Ue) e l'indicazione del settore e dell'attività economica cui la qualifica professionale si riferisce.
Il modello ha validità nazionale, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi e permette, per la prima volta, ai giovani di spendere, su tutto il territorio nazionale, le qualifiche di formazione professionale rilasciate dalle singole Regioni e di proseguire gli studi nella scuola con il riconoscimento delle competenze acquisite anche in modo non formale e informale.
- **Modello B: Certificato di competenze**, rilasciato dalle Regioni o dalle Province (ove è stata trasferita la relativa competenza) agli studenti che interrompono i percorsi formativi, compresi quelli triennali di cui al citato Accordo quadro 19 giugno 2003, prima del conseguimento della qualifica.
Tale certificato intermedio delle competenze, tradotto nelle tre lingue ufficiali dell'Ue, ha validità nazionale e costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze acquisite al termine di una o più unità formative di un percorso formativo.
E' sottoscritto dai responsabili della procedura di validazione, così come individuato dalle normative delle singole Regioni e delle Province autonome.
- **Modello C: Attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale**, adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio al sistema della formazione professionale dall'apprendistato e dalle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore oppure ai fini dei passaggi interni nella formazione professionale attraverso procedure trasparenti individuate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali procedure, che coinvolgono operatori e rappresentanti dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, prevedono la valutazione, ai fini predetti, degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, dei titoli e delle attestazioni rilasciati dai sistemi di provenienza e delle autodichiarazioni.
Il riconoscimento dei crediti ottenuto tramite il modello in questione si traduce in forme di riduzione/personalizzazione del nuovo percorso formativo in cui il giovane chiede di entrare e nell'eventuale indicazione di integrazioni e/o di misure di accompagnamento utili alla proficua prosecuzione dell'attività formativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni e degli Enti locali*

Con il **D. M. 3 dicembre 2004**, per dare concreta operatività all'art. 6, comma 3 del D.P.R. 257/2000 (Regolamento di attuazione dell'art 68 della legge 144/99) relativo al passaggio dai sistemi della formazione professionale e dell'apprendistato a quello dell'istruzione, sono stati approvati due modelli di **certificazione dei crediti**, riguardanti rispettivamente:

- Modello A: l'ammissione **alle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore** con esclusione delle quarte e delle quinte degli istituti professionali e degli istituti d'arte;
- Modello B: l'ammissione **all'esame di qualifica** presso gli istituti professionali o **all'esame di licenza di maestro d'arte** presso gli istituti d'arte.

Tali modelli hanno validità nazionale e sono impostati secondo i principi riguardanti la trasparenza delle certificazioni, condivisi in sede Ue. Gli stessi sono compilati e rilasciati dalle Commissioni previste dal citato art. 6, commi 1 e 2 del DPR 257/2000, appositamente costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, presso singoli istituti scolastici o per reti di istituti.

Le Commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi e sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o provinciale.

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, dichiarano le competenze del richiedente ed individuano l'anno di corso nel quale può essere inserito. L'esame della documentazione avviene con riferimento alle competenze essenziali rispetto al corso di studi a cui l'interessato può essere ammesso. Le Commissioni indicano altresì le eventuali integrazioni della preparazione posseduta da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

La certificazione rilasciata prevede, per ciascun credito riconosciuto, l'indicazione degli ambiti di acquisizione (istruzione, formazione professionale, apprendistato), degli enti certificatori, delle attività lavorative, dell'autoformazione, nonché degli eventuali accertamenti effettuati dalla Commissione.

Per l'accesso al biennio superiore degli istituti professionali e degli istituti d'arte dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, le Commissioni deliberano l'ammissione agli esami previsti a conclusione del triennio. La relativa certificazione consente l'ammissione ai predetti esami, su tutto il territorio nazionale, presso le istituzioni scolastiche dell'indirizzo per il quale è stata presentata la richiesta.

Le norme contenute nell'**O.M. 3 dicembre 2004, n.87** disciplinano il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, previsto dall'art. 6 del DPR n.257/2000, attraverso la modifica delle norme dell'O. M. 21 maggio 2001, n.90 riguardanti l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi.

Il Direttore generale
- M. G. Nardiello -